



I contatori degli incentivi del DM 2 marzo 2018

**ai sensi degli articoli 1 comma 10, 6 comma 1 lettera e, 7
comma 1 lettera c**

I CONTATORI DEGLI INCENTIVI DEL DM 2 MARZO 2018

1. PREMESSA.....	3
2. I MECCANISMI DI SUPPORTO PREVISTI DAL DM 2 MARZO 2018: PERIMETRO E MODALITÀ DI CALCOLO	5
2.1 Meccanismi di supporto considerati.....	5
2.2 Monitoraggio del limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del DM 2 marzo 2018	6
2.3 Contatore DM 2 marzo 2018 - Biometano.....	6
2.4 Contatore DM 2 marzo 2018 - Altri biocarburanti avanzati	12

I contatori della producibilità degli impianti ammessi ai meccanismi di supporto del DM 2 marzo 2018

1. PREMESSA

Il DM 2 marzo 2018 è stato adottato con l'intento di stimolare un **maggior utilizzo del biometano nel settore dei trasporti**, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi vincolanti posti all'Italia dalle direttive europee in termini di utilizzo di carburanti rinnovabili nei trasporti; di favorire le **riconversioni degli impianti a biogas**, con conseguente riduzione dell'onere della componente ASOS della bolletta elettrica, e di **incentivare** la produzione di altri **biocarburanti avanzati diversi dal biometano**.

Il Decreto prevede per il biometano un **limite massimo di producibilità** ammessa **pari a 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno**. Il GSE, previa comunicazione al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso del raggiungimento del 90% del suddetto limite, così come previsto dall'articolo 1 comma 10 del DM 2 marzo 2018. Tale valore limite **potrà essere modificato** con decreto del direttore generale della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche (DGSAIE) per tener conto della maggiore disponibilità di biometano sul mercato ed in presenza di incrementi dei consumi di gas naturale nel settore dei trasporti.

Il DM 10 ottobre 2014 e s.m.i., così come modificato dal D.M. 30 dicembre 2020 ha aggiornato il **sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti**, compresi quelli avanzati. Tale sistema prevede in capo ai soggetti (Soggetti Obbligati) che immettono in consumo benzina e gasolio l'obbligo di immettere in consumo una **quantità annua minima di biocarburanti**, calcolata sulla base del contenuto energetico di benzina e gasolio immessi in consumo nello stesso anno, secondo le percentuali definite dal DM 30 dicembre 2020, che ha introdotto delle modifiche a partire dal 2021, rispetto a quanto già previsto dal DM 10 ottobre 2014, per ogni tipologia di obbligo.

La tabella 1 rappresenta le **percentuali di obbligo in capo ai Soggetti Obbligati** che si compone di quattro differenti quote:

- **Obbligo tradizionale**, di cui all' art. 3, comma 3, lettera d) del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i., che deve essere assolto immettendo in consumo biocarburanti prodotti a partire da qualsiasi tipologia di materia prima;
- **Obbligo biometano avanzato** D.M. 2 marzo 2018, di cui all' art. 3, comma 3, lettera a) del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i., che deve essere assolto tramite l'acquisto dei corrispondenti CIC rilasciati ai Produttori per l'immissione in consumo di biometano avanzato ai sensi del Decreto. Tale obbligo può essere assolto anche tramite l'adesione da parte dei Soggetti Obbligati al meccanismo previsto dall'articolo 6 del Decreto;
- **Obbligo altri biocarburanti avanzati** D.M. 2 marzo 2018, di cui all' art. 3, comma 3, lettera b) del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i., che deve essere assolto tramite l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Tale obbligo può essere assolto

anche tramite l'adesione da parte dei Soggetti Obbligati al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto;

- **Obbligo altri biocarburanti avanzati**, di cui all' art. 3, comma 3, lettera c) del D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i., che deve essere assolto tramite l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

L'**Obbligo biometano avanzato** D.M. 2 marzo 2018 è attualmente posto pari al **75% degli obblighi avanzati assolvibili tramite il Decreto**. Tale percentuale di ripartizione può essere aggiornata con decreto del direttore generale competente del MiTE per tener conto dell'effettiva disponibilità ed economicità dei diversi tipi di biocarburanti avanzati.

Tabella 1. Quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (le quote vanno applicate ai quantitativi di benzina e gasolio immessi in consumo).

Anno di immissione in consumo	Obbligo complessivo (D.M. 10 ottobre 2014, art. 3, c3)	Obbligo tradizionale (D.M. 10 ottobre 2014, art. 3, c3, lettera d))	Obbligo biometano avanzato D.M. 2 marzo 2018 (D.M. 10 ottobre 2014, art. 3, c3, lettera a))	Obbligo altri biocarburanti avanzati D.M. 2 marzo 2018 (D.M. 10 ottobre 2014, art. 3, c3, lettera b))	Obbligo altri biocarburanti avanzati (D.M. 10 ottobre 2014, art. 3, c3, lettera c))
2018	7,0%	6,4%	0,45%	0,15%	0%
2019	8,0%	7,2%	0,6%	0,2%	0%
2020	9,0%	8,1%	0,675%	0,225%	0%
2021	10,0%	7,5%	1,5%	0,5%	0,5%
2022	10,0%	6,9%	1,875%	0,625%	0,6%
2023	10,0%	Da determinare ¹	2,25%	0,75%	Da definire con decreto direttoriale del MiTE

In sintesi con le modifiche introdotte dal DM 30 dicembre 2020, in aggiunta ai due obblighi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati assolvibili anche tramite i meccanismi previsti dal DM 2 marzo 2018, viene introdotto un **nuovo obbligo** che deve essere assolto tramite l'**immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano**. Tale obbligo può essere assolto **acquistando il biocarburante avanzato prodotto da qualsiasi impianto di produzione**, anche al di fuori di quelli rientranti nella graduatoria di incentivazione redatta dal GSE ai sensi dell'art. 7 del D.M. 2 marzo 2018, fermo restando il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al D.M. 14 novembre 2019.

Inoltre, viene modificato il metodo di calcolo dell'**obbligo tradizionale** che **non è più correlato ai quantitativi di biocarburanti avanzati incentivati dal GSE**. Secondo il nuovo metodo di calcolo, la percentuale d'obbligo tradizionale è pari alla differenza tra la percentuale di obbligo complessivo e le percentuali dei tre obblighi avanzati. Pertanto, il nuovo metodo **consente ai Soggetti Obbligati di conoscere a preventivo le percentuali di obbligo da dover assolvere**, a differenza di quanto previsto

dal vecchio algoritmo nel quale la percentuale esatta dell'obbligo tradizionale era nota solo nell'anno successivo a quello di immissione in consumo.

2. I MECCANISMI DI SUPPORTO PREVISTI DAL DM 2 MARZO 2018: PERIMETRO E MODALITÀ DI CALCOLO

2.1 Meccanismi di supporto considerati

Per perseguire gli obiettivi del Decreto sono previste diverse tipologie di supporto:

- per la generazione di **biometano** (articolo 5) ai produttori sono rilasciati i Certificati di Immissione in Consumo (CIC) il cui valore è la risultante della contrattazione di mercato tra Soggetti Obbligati e produttori. Anche i produttori di biometano avanzato possono richiedere l'applicazione delle condizioni previste per il biometano;
- ai soggetti che immettono **biometano avanzato** (articolo 6) nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3 del Decreto, vengono ritirati i "CIC biometano avanzato" valorizzati a 375€ l'uno (equivalenti a 5 GCal di biometano avanzato immesso) per un periodo di **dieci anni**. È possibile anche richiedere al GSE il **ritiro fisico totale o parziale** del biometano prodotto e immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi. Sono previste eventuali **maggiorazioni** del 20% dei CIC riconosciute al produttore di biometano avanzato che partecipa, sostenendo almeno il 51% del costo dell'investimento, alla costruzione di impianti di distribuzione e/o liquefazione pertinenti (il Decreto fissa dei limiti massimi per tali maggiorazioni);
- la produzione di **biocarburanti avanzati** (articolo 7), successivamente all'immissione in consumo per i trasporti da parte dei Soggetti Obbligati della stessa, dà diritto al produttore al ritiro dei "CIC biocarburanti avanzati" valorizzati a 375€ l'uno (equivalenti a 5 GCal di biocarburanti avanzati immessi in consumo). In questo caso non è previsto il ritiro fisico del biocarburante da parte del GSE;
- gli impianti a biogas esistenti che sono parzialmente o totalmente **riconvertiti per la generazione di biometano** (articolo 8) beneficiano delle stesse disposizioni previste agli articoli 5 e 6 (a meno di eventuali riduzioni dell'incentivo spettante per i casi definiti nel paragrafo 2.5 delle Procedure applicative del Decreto).


Si precisa che ai fini del calcolo del raggiungimento del limite di producibilità del biometano non concorre il biometano a cui viene rilasciata la garanzia di origine prevista dall'articolo 4 del DM 2 marzo 2018.

2.2 Monitoraggio del limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del DM 2 marzo 2018

Per gli impianti di produzione di biometano, sia nuovi sia riconvertiti, il DM 2 marzo 2018 stabilisce un limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi di supporto previsti dagli **articoli 5 e 6** pari a **1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno**.

Al fine di monitorare il raggiungimento di tale limite, il GSE rileva e pubblica con cadenza mensile la **producibilità di biometano** ammesso ai meccanismi del Decreto.

Figura 1. Producibilità di biometano rispetto al limite massimo ammesso ai meccanismi del DM 2 marzo 2018 (Sm³)



Al raggiungimento del 90% del citato limite, il GSE pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale. Il valore riportato rappresenta la producibilità massima annua degli impianti in esercizio e incentivati all'ultimo mese cui si riferisce l'aggiornamento, rispetto al valore massimo previsto dall'art. 1 del DM 2 marzo 2018 (1,1 miliardi di Sm³), calcolata come somma delle singole capacità produttive qualificate dal GSE ed in esercizio e ipotizzando che l'impianto funzioni in maniera continuativa, per un numero teorico di ore annue pari a 8.760.


Cliccando sul grafico (figura 1) collocato in homepage sul sito del [GSE](#) si accede ai cruscotti contenenti le altre informazioni relative ai meccanismi di supporto del DM 2 marzo 2018, i cui dettagli sono illustrati nei paragrafi successivi.

2.3 Contatore DM 2 marzo 2018 - Biometano

Il grafico in figura 2 dà conto del numero di CIC corrispondenti al biometano immesso in consumo a partire **dal 1° gennaio dell'anno in corso fino alla fine del mese a cui si riferisce il contatore** (periodo di riferimento). I CIC sono distinti tra quelli relativi al biometano cosiddetto *single counting*, ovvero equivalenti a 10 Gcal di biometano immesso in consumo, al biometano generato con le materie prime previste dalle parti A (CIC avanzati) o B (CIC double counting non avanzati) dell'allegato 3 del DM 10 ottobre 2014 (in entrambi i casi 1 CIC = 5 Gcal di biometano immesso in consumo). Sono infine riportati separatamente anche i CIC emessi in virtù delle maggiorazioni spettanti per i produttori che immettono in consumo biometano come carburante in uno o più nuovi impianti di distribuzione di gas naturale sia in forma di GNC che di GNL o che producono biometano nella forma liquida con un nuovo impianto di liquefazione. Per accedere alle maggiorazioni i nuovi impianti di distribuzione o di liquefazione devono essere pertinenti all'impianto di produzione di biometano.


Figura 2. CIC associati alla produzione - inclusi CIC oggetto di ritiro

CIC associati alla produzione (inclusi CIC oggetto di ritiro)



Nel riquadro in alto nella pagina (figura 3), invece, si evidenzia il **conteggio dei CIC ritirati nell'ultimo mese**, "incentivazione associata alla produzione (ultimo mese)", accanto alla stima della quantità massima annua incentivabile.

Figura 3. CIC ritirati nell'ultimo mese e stima della quantità massima annua ritirabile di biometano avanzato




Nell'istogramma in figura 4 si dà informazione della quantità di biometano e biometano avanzato prodotti per materia prima utilizzata, nel medesimo periodo di riferimento considerato per i dati della figura 2, mantenendo distinte le categorie sopra menzionate che danno diritto a differenti tipologie di CIC (*single counting*, *double counting* non avanzati e avanzati).

Per semplicità grafica, nell'istogramma le materie prime *double counting*, sia avanzate che non avanzate, sono elencate solo con le lettere menzionate nell'allegato 3, parte A e B del DM 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii., la cui legenda estesa è visionabile cliccando sul segno "i".

Nel caso di impianti che utilizzino nel mese di osservazione più materie prime, la produzione di biometano e biometano avanzato è ripartita tra le varie materie prime proporzionalmente ai quantitativi in ingresso al digestore.

Figura 4. Biometano e biometano avanzato prodotti per materia prima utilizzata



Nello specifico le materie prime che danno diritto ai CIC cosiddetti *single counting* sono principalmente alimentari o foraggere, quelle che danno diritto alla maggiorazione *double counting* sono gli olii usati da cucina (UCO) e i grassi animali (Allegato 3 parte B del DM 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii.), mentre le materie prime elencate nella parte A dell'allegato 3 del DM 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii. consentono di ottenere i CIC biometano avanzato.

Di seguito si riporta l'elenco delle materie prime che danno origine a biocarburanti contabilizzati come avanzati (Allegato 3 parte A del DM 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii.):

- a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
- b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
- c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1 lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
- d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
- e) Paglia.
- f) Concime animale e fanghi di depurazione.
- g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
- h) Pece di tallolio.
- i) Glicerina grezza.
- l) Bagasse.
- m) Vinacce e fecce di vino.
- n) Gusci.

- o) Pule.
- p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
- q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
- r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).
- s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
- t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.
- u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a).
- v) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

Come detto in premessa, la quota d'obbligo annua di biocarburanti avanzati deve essere assolta per il 75% **da biometano avanzato** il cui ammontare, per la gestione dell'incentivazione, viene definito ogni anno entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni da parte dei Soggetti Obbligati fissata al 31 gennaio di ciascun anno come stabilito all'articolo 4 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii., e sulla base delle informazioni ivi contenute, il GSE pubblica:

- una **“stima della quantità massima annua ritirabile”** per l'anno in corso, espressa in CIC. Tale stima è determinata a partire dalla quantità di carburanti fossili immessa in consumo nell'anno precedente da parte dei Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo previsto dall'articolo 6 del DM 2 marzo 2018;
- il valore della **“quantità massima annua ritirabile”** per l'anno precedente, espresso in CIC, rideterminato a consuntivo sulla base del fossile realmente immesso in consumo nell'anno di riferimento.

Al fine di individuare gli impianti di produzione di biometano che accedono, per l'anno in corso, al riconoscimento del valore dei CIC ed eventualmente al ritiro del biometano, il GSE aggiorna e pubblica:

- con continuità una **graduatoria stimata** degli impianti che hanno stipulato con il GSE il contratto di incentivazione e/o il contratto di ritiro/lettera di intenti, che richiedono il ritiro dei CIC ed eventualmente del biometano, con evidenza degli impianti rientranti in tale meccanismo sulla base della **“stima della quantità massima annua ritirabile”**;
- mensilmente un **“contatore del ritiro biometano e CIC”** relativo alla quantità annua di biometano avanzato, espressa in CIC ritirati da parte del GSE. Tale quantità è determinata sulla base della producibilità e dell'effettiva produzione degli impianti rientranti nella graduatoria stimata.

Per maggiori approfondimenti sui criteri di redazione della graduatoria stimata si rimanda al paragrafo 2.3.1 delle Procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018.

Il grafico successivo (Figura 5), aggiornato su base mensile, rendiconta la produzione di biometano avanzato che ha diritto al ritiro dei CIC al controvalore di 375 € l'uno e fornisce anche una stima dei CIC potenzialmente oggetto di ritiro per l'anno di riferimento:


- a. **"CIC_{BMT AV} emessi per impianti incentivati escluse maggiorazioni"**: rappresenta il numero di CIC_{BMT AV} già emessi per l'anno di riferimento ai Produttori i cui impianti di produzione di biometano si trovano in posizione utile nella graduatoria stimata per l'accesso all'incentivo. Sono escluse le eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti.
- b. **"CIC_{BMT AV} emessi per impianti incentivati per maggiorazioni"**: rappresenta il numero di CIC_{BMT AV} già emessi per l'anno di riferimento ai Produttori per la realizzazione di impianti pertinenti in posizione utile nella graduatoria stimata per l'accesso all'incentivo;
- c. **"Stima CIC_{BMT AV} da emettere per l'anno per impianti incentivati"**: rappresenta una stima del numero di CIC_{BMT AV} che verranno emessi per l'anno di riferimento ai Produttori i cui impianti di produzione di biometano si trovano in posizione utile nella graduatoria stimata per l'accesso all'incentivo. Tale stima è calcolata ipotizzando che gli impianti funzionino alla massima capacità produttiva in tutti i mesi per i quali non sono ancora presenti dati di consuntivo sui CIC_{BMT AV} emessi. Qualora presenti, nella stima sono incluse anche le maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti;
- d. **"Stima CIC_{BMT AV} per impianti con lettera di intenti sottoscritta"**: rappresenta una stima del numero di CIC_{BMT AV} che verranno emessi per l'anno di riferimento ai Produttori che hanno stipulato la lettera di intenti con il GSE per il ritiro del biometano ma non hanno ancora stipulato il contratto di incentivazione. Tale stima è calcolata ipotizzando che gli impianti funzionino alla massima capacità produttiva a partire dalla data presunta di decorrenza dell'incentivo comunicata dal Produttore;
- e. **"Stima CIC_{BMT AV} altri impianti"**: rappresenta una stima del numero di CIC_{BMT AV} che verranno emessi per l'anno di riferimento ai Produttori di biometano avanzato che hanno presentato una richiesta di qualifica al GSE ma non hanno ancora stipulato il contratto di incentivazione o la lettera di intenti. Tale stima è calcolata ipotizzando che gli impianti funzionino alla massima capacità produttiva a partire dalla data presunta di decorrenza dell'incentivo comunicata dal Produttore;
- f. **"Stima CIC_{BMT AV} mancanti per copertura quantità massima annua ritirabile"**: rappresenta il numero di CIC_{BMT AV} mancanti per la copertura della stima della quantità massima annua ritirabile.

Il numero dei CIC e la corrispondente percentuale rispetto al totale è visualizzabile per ogni categoria andando con il cursore sulla relativa sezione della torta.

Sotto il grafico a torta viene anche data informazione del controvalore dei CIC (pari al numero dei CIC moltiplicati per 375 €) emessi nel periodo di riferimento del contatore.

Figura 5. CIC avanzati oggetto di ritiro rispetto alla quantità massima annua ritirabile


Stima CIC avanzati oggetto di ritiro per l'anno di riferimento rispetto alla quantità massima annua ritirabile



L'articolo 6 del DM 2 marzo 2018 prevede anche la possibilità per i produttori di richiedere al GSE il **ritiro fisico di tutta o parte della propria generazione di biometano avanzato** di cui viene data informazione dei relativi quantitativi e del controvalore economico, differenziando il costo sostenuto dal GSE per riconoscere il controvalore del biometano ritirato al produttore (costo biometano ritirato) dai ricavi per il GSE derivanti dalla vendita di tale gas attraverso procedura di gara pubblica (ricavi da vendita biometano ritirato), come in figura 6. Nella stessa figura viene data informazione di tutto il biometano avanzato prodotto: le barre degli istogrammi riportano il valore totale della quantità di biometano avanzato incentivato e ritirato fisicamente dal GSE, la quantità del biometano avanzato incentivato ma non ritirato fisicamente dal GSE e anche di quello ritirato dal GSE ma non ancora incentivato, in attesa della sottoscrizione del contratto con il GSE: puntando il cursore sui diversi colori delle barre è possibile visualizzare la relativa quantità disaggregata.

Figura 6. Biometano avanzato prodotto dagli impianti in graduatoria

Biometano avanzato prodotto dagli impianti in graduatoria



2.4 Contatore DM 2 marzo 2018 - Altri biocarburanti avanzati

La quota d'obbligo annua di biocarburanti avanzati **deve essere assolta in parte attraverso l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano ai sensi del DM 2 marzo 2018** il cui ammontare, per la gestione dell'incentivazione, viene definito ogni anno entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni da parte dei Soggetti Obbligati fissata al 31 gennaio di ciascun anno come stabilito all'articolo 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii., e sulla base delle informazioni ivi contenute, il GSE pubblica:

- una **“stima della quantità massima annua ritirabile”** per l'anno in corso, espressa in CIC. Tale stima è determinata a partire dalla quantità di carburanti fossili immessa in consumo nell'anno precedente da parte dei Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo previsto dall'articolo 7 del DM 2 marzo 2018;
- il valore della **“quantità massima annua ritirabile”** per l'anno precedente, espresso in CIC, rideterminato a consuntivo sulla base del fossile realmente immesso in consumo nell'anno di riferimento.

Al fine di individuare gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che accedono, per l'anno in corso, al riconoscimento del valore dei CIC, il GSE aggiorna e pubblica:

- con continuità una **graduatoria stimata degli impianti qualificati in esercizio**, con evidenza degli impianti rientranti in tale meccanismo sulla base della “stima della quantità massima annua ritirabile”;
- mensilmente un **“contatore del ritiro CIC altri biocarburanti avanzati”** relativo alla quantità annua di biocarburanti avanzati, espressa in CIC ritirati da parte del GSE. Tale quantità è determinata sulla base della producibilità e dell'effettiva produzione degli impianti rientranti nella graduatoria stimata.

Per maggiori approfondimenti sui criteri di redazione della graduatoria stimata si rimanda al paragrafo 2.4 delle Procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018.

Il numero massimo di CIC spettanti ad ogni impianto è determinato sulla base della capacità produttiva qualificata dal GSE.

Il grafico sottostante (Figura 7), aggiornato su base trimestrale, rendiconta la produzione di biocarburanti avanzati immessi in consumo a partire dal 1° gennaio, che danno diritto al ritiro dei CIC al controvalore di 375 € l'uno; nel grafico sono riportati:

- a) i **“CIC_{ALTRI BIOC AV} riferiti all'immissione da inizio anno”** ovvero il numero di CIC avanzati riferiti ai biocarburanti avanzati immessi in consumo a partire dall'inizio dell'anno;
- b) la **“Stima_{CIC ALTRI BIOC AV} da emettere per l'anno agli impianti in graduatoria”** che quantifica gli ulteriori CIC avanzati che si emetterebbero fino a fine anno a favore dei biocarburanti avanzati prodotti dagli impianti in esercizio ed in graduatoria, basata sui dati storici o considerando la producibilità massima qualificata.

- c) i “CIC_{ALTRI BIOC AV} mancanti per copertura quantità massima annua ritirabile” pari al numero di CIC avanzati residui per il raggiungimento della stima della quantità massima incentivabile per l’anno in corso.

Figura 7. CIC avanzati oggetti di ritiro rispetto alla quantità massima annua ritirabile (art. 7)



Il numero dei CIC e la corrispondente percentuale rispetto al totale è visualizzabile per ogni categoria andando con il cursore sulla relativa sezione della torta.

Sotto il grafico a torta viene data informazione del controvalore dei CIC (pari al numero dei CIC moltiplicati per 375 €) emessi fino al trimestre di riferimento del contatore.

La figura 8, in analogia alla sezione biometano, fornisce informazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione di altri biocarburanti avanzati secondo il dettaglio riportato nella parte A dell'allegato 3 del DM 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii, la cui legenda estesa è visionabile cliccando sul segno “i”.

Nel caso di impianti che utilizzino nel trimestre di osservazione più materie prime, la produzione di altri biocarburanti avanzati è ripartita tra le varie materie prime proporzionalmente ai quantitativi processati.

Figura 8. Altri biocarburanti avanzati prodotti per materia prima utilizzata

